

prospettate soluzioni abitative non in periferia, come ipotizzato inizialmente bensì, per quanto possibile, in zone limitrofe alla precedente abitazione.

Quanto poi alla fondatezza della pretesa di accollare agli stessi le spese di un trasloco coattivo con relative utenze, ho rilevato che, a mio avviso, appariva illegittimo far gravare il relativo onere sul contraente incolpevole.

L'Assessore all'Urbanistica e Casa del Comune di Bologna faceva presente di aver stipulato con l'Istituto Autonomo un accordo negoziale con cui affidava ad esso la gestione di tutto il suo patrimonio abitativo, rimettendosi alle modalità di gestione in uso presso lo stesso, in quanto sostanzialmente condivise e, all'infuori dell'ipotesi di assegnatari, in condizioni di disagio economico, esprimeva le sue perplessità circa la possibilità di addossarsi gli oneri in argomento.

Anche il Direttore Generale dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Bologna insisteva nelle proprie determinazioni, inizialmente con affermazioni apodittiche e non motivate, successivamente con richiamo all'inesistenza di norme contenenti un obbligo esplicito per l'Istituto di accollarsi quell'onere.

Chiarivo allora al predetto che l'esistenza di una norma sarebbe stata rilevante solamente se diretta ad escludere un obbligo dell'Istituto in tal senso, e non viceversa, in quanto, nel silenzio della legge al riguardo, soccorrono i principi generali, ed in particolare il principio del *neminem laedere* di cui all'art. 2043 c.c.

Da ultimo, l'Istituto ha ribadito il proprio convincimento, assicurando peraltro che eventuali ulteriori osservazioni sarebbero state tenute nella massima considerazione.

Mentre questa relazione era in fase di ultimazione, l'Istituto ha comunicato, anche se in relazione ad una singola pratica, la propria disponibilità a rifondere all'assegnataria le spese di trasloco sostenute e da sostenere qualora la stessa opti per una sistemazione abitativa diversa da quella attuale, in un alloggio destinato a "parcheggio" provvisorio in attesa di ritornare nell'immobile originario, una volta ristrutturato.

L'Istituto ha poi espresso l'intenzione di formulare al riguardo uno specifico quesito alla Regione Emilia-Romagna, in virtù della funzione normativa e di indirizzo alla stessa spettante nella materia.

Devo ragionevolmente ritenere che questa disponibilità, oggi riferita alla singola pratica, sarà estesa a tutte quelle ancora da definire.

Al riguardo non posso che esprimere il mio sollievo nel vedere che, a seguito delle mie sollecitazioni, è stata trovata una soluzione che tiene

conto della necessità dell'Istituto di non gravare ulteriormente il proprio bilancio ma anche e soprattutto della salvaguardia degli interessi di categorie di soggetti la cui tutela rientra appunto tra le finalità sociali proprie dell'ente gestore.

9 - AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI BOLOGNA

Una studentessa universitaria con gravi problemi di salute che la costringono a seguire una dieta personalizzata ha chiesto all'ARSTUD, in sostituzione dell'importo prepagato per l'accesso al servizio ristorativo, di ottenere la monetizzazione dei contributi che l'Azienda eroga a tal fine agli aventi diritto.

Nonostante le mie sollecitazioni al riguardo, l'Azienda si è trincerata dietro al rispetto formale della normativa e dei bandi applicativi, senza cercare una soluzione compatibile con le legittime aspettative dell'interessata.

10 - AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI BOLOGNA

Un Comitato studentesco mi ha chiesto di intervenire nella controversia scaturita dalla pretesa dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Bologna di addebitare genericamente a tutti gli studenti assegnatari di posto alloggi presso uno Studentato l'importo di alcune bollette telefoniche relative ad un'utenza telefonica situata all'interno dello Studentato stesso e relativa a telefonate di cui non si riusciva ad individuare il responsabile.

Considerazioni di buon senso, oltreché di equità, consigliavano di cercare una soluzione alla vertenza, tantopiù che il telefono in questione era ubicato in un corridoio accessibile non solo agli studenti assegnatari ma anche a soggetti estranei.

In questo senso ho spiegato il mio intervento.

L'Azienda ha aderito solo in parte al mio tentativo di mediazione, decidendo di sostenere un terzo degli oneri relativi agli addebiti attribuiti agli studenti, proprio in ragione della propria responsabilità per aver tardato a contestare l'accaduto e a richiedere la rifusione del danno.

11 - AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI BOLOGNA

L'ARSTUD di Bologna ha richiesto ad uno studente universitario assegnatario di un posto letto il pagamento di non meglio specificati danni che l'Azienda assumeva provocati all'alloggio.

Alla richiesta dello studente di chiarimenti sulla natura dei danni non veniva fornita risposta.

Egli si rivolgeva quindi a me per verificare le modalità con le quali erano stati accertati i danni e quali accertamenti erano stati effettuati per individuare i responsabili di essi.

In risposta al mio intervento l'Azienda ha allora riveduto le proprie determinazioni, stornando dall'importo complessivo la maggior parte delle spese addebitate (relative a lavori di tinteggiatura, che non sono addebitabili a priori agli assegnatari, in quanto derivanti da normale usura e non da danno), e confermando invece a carico dello studente una somma modestissima.

12 - AZIENDA USL CITTA' DI BOLOGNA

Una cittadina della Repubblica di San Marino mi ha sollecitato ad intervenire per ovviare ad una situazione di disagio che le si presentava ogni anno quando, per usufruire delle prestazioni sanitarie, doveva presentare entro termini ristretti, a pena di decadenza, alla Azienda USL città di Bologna un attestato di servizio nonché un certificato di residenza.

A tale proposito ho interessato la Direzione Generale Sanità della Regione affinché sensibilizzasse le varie Aziende UUSLL e Aziende Ospedaliere in ordine alla sostanziale equiparazione dei cittadini sammarinesi con i cittadini italiani, derivante da convenzioni internazionali in tal senso.

La citata Direzione Generale, nel rendere noto che aveva provveduto fin dal 1994 a segnalare la circostanza, ha comunque assicurato che avrebbe sollecitato l'USL competente ad adeguarsi.

13 - AZIENDA USL CITTA' DI BOLOGNA

In occasione della prenotazione della visita medica per il rinnovo della patente speciale, il servizio CUP ha richiesto obbligatoriamente ad un cittadino la ricevuta del pagamento del ticket, benché la visita fosse stata fissata dopo molti mesi.

Trattandosi di una procedura insolita, l'interessato ha richiesto il mio intervento presso il Dipartimento di Prevenzione; quest'ultimo mi ha eccepito, in linea di principio, la correttezza della richiesta precisando altresì

che, in caso di mancata effettuazione della visita, gli interessati avrebbero potuto chiedere il rimborso.

Ciononostante, la struttura stessa ha convenuto sull'opportunità di modificare sul punto le procedure organizzative nel senso da me auspicato, compatibilmente con l'esigenza di non aggravare i propri carichi di lavoro.

14 - AZIENDA USL CITTA' DI BOLOGNA

Una paziente si è recata in Francia per l'effettuazione, presso un centro di altissima specializzazione, di cure resesi necessarie dopo il fallimento di terapie effettuate in questa regione.

Successivamente ha presentato all'Azienda USL città di Bologna richiesta di rimborso, peraltro respinta con la motivazione che si sarebbe trattato di prestazioni ottenibili in Italia.

La signora ha allora ricorso avverso il diniego, allegando altra documentazione medica rilasciata dallo stesso sanitario italiano che l'aveva in cura fin dall'inizio, ma anche questa richiesta rimaneva senza esito.

Il mio intervento si è concretato nell'invocare l'applicazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea in merito alla incompatibilità di ogni autorizzazione, preventiva o successiva, con il principio di libera circolazione dei servizi nei paesi dell'Unione Europea, e segnalando altresì che, a causa del rapido aggravarsi delle condizioni di salute della paziente, appariva indispensabile una rapida concessione dell'autorizzazione a recarsi all'estero per completare la terapia.

L'Azienda ha allora fatto presente che, quanto all'applicazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea sussistevano ancora numerose difficoltà e problematiche, in ordine alle quali le regioni erano in attesa di indicazioni da parte del Ministero della Sanità; peraltro l'Azienda ha esaminato nuovamente la richiesta e la nuova documentazione prodotta e, sulla base di quest'ultima, ha concesso l'autorizzazione.

15 - AZIENDA USL DI RAVENNA

Un'Opera Pia ha richiesto il mio intervento in relazione alla situazione di grave disagio determinatasi in seguito al mancato accordo con l'Azienda USL di Ravenna in ordine alla determinazione della quota giornaliera di oneri a rilievo sanitario da corrispondere alla Casa protetta per ciascun anziano non autosufficiente.

E' da premettere che analoga questione era già stata posta per il 1997 al Difensore civico regionale, il quale aveva condiviso la posizione dell'Opera Pia.

In sostanza, già allora l'Azienda USL subordinava la sottoscrizione dell'accordo con l'Opera Pia all'accettazione, da parte di quest'ultima, di

una quota regionale inferiore a quanto fissato dalla Regione per Case protette aventi il livello A/1, proprio della struttura in argomento (£ 40.000 invece di £ 42.400 come da deliberazione regionale n. 351/1996).

L'intervento di questo ufficio, unitamente alla circolare in materia predisposta dal competente Servizio regionale, aveva consentito il raggiungimento di un accordo e l'introito delle proprie spettanze da parte della stessa Opera Pia, seppur con molto ritardo, nel dicembre 1997.

Per l'anno 1998 il mio intervento è stato rivolto a ribadire nuovamente all'Azienda USL l'inderogabilità, in assenza di accordo tra le parti, dei parametri dettati dalla Regione Emilia-Romagna.

L'Azienda ha mantenuto peraltro il proprio convincimento circa la coerenza della propria impostazione con i criteri indicati nella direttiva regionale.

Il Servizio servizi sociosanitari della Regione Emilia-Romagna ha riconosciuto, al contrario, che l'attuale sistema di finanziamento considera quale parametro di riferimento esclusivamente il rapporto esistente tra assistenti di base e anziani, chiarendo altresì che le Aziende USL non possono, fino alla emanazione di nuove disposizioni regionali, applicare con autonoma decisione criteri diversi, non previsti dalla normativa regionale.

Ho quindi sollecitato l'Azienda a concludere la vertenza con l'Opera Pia alla luce delle indicazioni fornite dal predetto Servizio regionale, ricevendo, nel dicembre 1998, assicurazione di aver sottoscritto la relativa convenzione.

La pratica quindi è stata archiviata quando, nel febbraio di quest'anno, l'Opera Pia mi ha comunicato come, in realtà, si fosse chiusa la controversia:

- nelle more della definizione della convenzione, l'Azienda ha continuato ad applicarla in tutte le sue parti (come l'avvio di ospiti alla Casa protetta), tranne quelle relative alla corresponsione della quota di finanziamento: infatti non ha pagato neppure la minore tra le due somme in contestazione, per un ammontare di £ 1.427.550.000;
- l'Opera Pia, non potendo più sostenere finanziariamente un'esposizione di tale importo, pari al 36% del suo bilancio annuale, ha dovuto pervenire ad una transazione ottenendo di recuperare (in natura e solo in parte) la differenza delle quote contestate e sottoscrivendo una convenzione in base alla quale l'Azienda corrispondeva all'Opera Pia un contributo di £ 40.000 pro die – pro capite.
 - l'Opera Pia ha ricevuto la liquidazione delle spettanze maturate fino al 31/8/1998 (ovviamente sulla base del contributo di £ 40.000) solamente alla fine del gennaio 1999;
 - è tuttora in attesa della liquidazione delle spettanze per gli ultimi quattro mesi del 1998, pari a £ 475 milioni circa.

Concludo l'esposizione del caso sottolineando che il mio intervento è già stato richiesto anche in relazione alla convenzione da sottoscrivere per l'anno 1999, per le stesse motivazioni sopra rappresentate.

COMUNI E PROVINCE DELLA REGIONE NON CONVENZIONATI

- **Comune di Baricella (Bologna)** - Alcuni abitanti di quel Comune mi hanno chiesto di intervenire presso le autorità competenti perché fosse posto rimedio alle esalazioni maleodoranti e alla presenza di insetti derivanti da un allevamento suino e ovino.

L'Agenzia regionale prevenzione e ambiente dell'Emilia-Romagna, Sezione provinciale di Bologna, è intervenuta prontamente ed ha fornito un'accurata relazione con proposta dei rimedi più opportuni, da adottarsi da parte del Comune di Baricella.

Quest'ultimo a sua volta ha disposto sollecitamente i provvedimenti necessari a ovviare gli inconvenienti segnalati, notificando al titolare dell'allevamento l'adozione dei necessari accorgimenti.

- **Comune di Castiglione dei Pepoli (Bologna)** - Sono stati richiesti dalla SEABO, nella sua qualità di Ente convenzionato con il Comune, importi a titolo di canone per servizio di fognatura e di depurazione relativi ad un'abitazione che non fruisce di tali servizi.

Il mio intervento è servito ad ottenere il riconoscimento della situazione esistente ed il rimborso in favore del cittadino di quanto pagato senza titolo.

- **Comune di Comacchio (Ferrara)** - Il Difensore Civico dei Comuni di Fino Mornasco e Lomazzo (Como) ha chiesto il mio intervento a favore di alcuni abitanti di tali comuni i quali avevano ricevuto dall'Ufficio Tributi del Comune di Comacchio un avviso concernente una presunta evasione I.C.I. per l'anno 1994.

In realtà nessuno dei destinatari degli avvisi in questione possiede immobili di alcun tipo nel territorio del comune di Comacchio.

Il Comune, interpellato telefonicamente, ha confermato di essere a conoscenza del disguido, derivante dalle errate informazioni fornite dal Ministero delle Finanze.

E' stato pertanto attivato, a cura dell'Ufficio Tributi del Comune di Comacchio, un preventivo controllo delle posizioni impositive dei soggetti non residenti.

- **Comune di Finale Emilia (Modena)** - Su richiesta del Difensore Civico della Regione Toscana sono state acquisite notizie presso il Comune di Finale Emilia in ordine alla situazione anagrafica, familiare ed economica di un soggetto che, in evidente stato confusionale, frequentava le vie e le piazze di Firenze esponendo cartelli di protesta e di aiuto.

Il Sindaco del Comune ha personalmente telefonato nel giro di alcuni giorni per comunicare le informazioni in suo possesso, rendendo così possibile un'immediata soluzione della situazione.

- **Comuni di Fornovo Taro, Solignano, Terenzo (Parma)** — Il Sindaco del Comune di Borgo Val di Taro (Parma) mi ha chiesto la nomina di un commissario ad acta ex art 17, comma 45, della legge n. 127/1997, che si sostituisse alle amministrazioni comunali di Fornovo Taro, Solignano e Terenzo, nell'adozione degli atti necessari al pagamento delle quote di partecipazione alle spese per il funzionamento del locale Ufficio circoscrizionale di collocamento.

Infatti, il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 27/10/1987 aveva attribuito alla Sezione circoscrizionale n. 33 —con sede a Borgo Val di Taro— la competenza per i territori di vari comuni, ivi compresi quelli di Fornovo Taro, Solignano e Terenzo.

Il Sindaco di Borgo Val di Taro precisava che, nonostante i suoi numerosi solleciti, fin dal 1987 questi non avevano mai corrisposto quanto loro spettante, nonostante i rilievi mossi dal CO.RE.CO. e dai Revisori dei conti.

Interpellati al riguardo, i Sindaci dei tre comuni chiarivano che il loro rifiuto derivava dall'esistenza a Fornovo di un recapito distaccato della Sezione circoscrizionale di Borgo Val di Taro, del quale usufruivano ben sette comuni su dieci (mentre solamente gli altri tre utilizzavano la Sezione di Borgo Val di Taro): tale recapito fu mantenuto d'intesa con tutti i comuni, e per esso le predette amministrazioni, insieme ad altre, sostenevano tutti gli oneri di funzionamento.

Da tale circostanza gli stessi argomentavano che, contrariamente a quanto sostenuto dal Sindaco del Comune di Borgo Val di Taro, il riparto di spese tra tutti i Comuni facenti parte della Sezione riguardava non solo le spese per la Sezione circoscrizionale ma anche quelle dei recapiti e delle sezioni decentrate.

Rilevato che questo era l'effettivo motivo di contrasto tra gli enti, e valutate le opposte argomentazioni, ho ritenuto che non sussistessero i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, stante l'esistenza di accordi o situazioni di fatto avallate dalle diverse amministrazioni (una riprova dei quali appariva la circostanza che gli impiegati che garantiscono l'apertura della sede di Fornovo vengono mandati dalla Sezione di Borgo Val di Taro), che facevano emergere un quadro non più lineare come quello apparso inizialmente, e nel quale non mi riusciva possibile verificare la reale portata e l'incidenza degli obblighi reciproci.

- **Comune di Medicina** — La legale rappresentante di una società ha chiesto il mio intervento nei confronti del Comune di Medicina che non aveva ancora provveduto all'adozione degli atti necessari alla cessione all'Ente locale delle opere di urbanizzazione realizzate dalla società stessa, così come convenuto in sede di convenzione di urbanizzazione stipulata nel 1991.

Ho pertanto provveduto ad invitare il Sindaco di quel comune a provvedere entro trenta giorni dal ricevimento del mio invito, pena l'adozione di provvedimenti sostitutivi ex art. 17, comma 45, della legge n. 127 del 1997.

Il Sindaco mi ha allora opposto che nella convenzione non era indicato alcun termine per la presa in carico, da parte del Comune, delle opere di urbanizzazione; peraltro ha assicurato che erano state già date disposizioni all'Ufficio Tecnico per la verifica delle opere stesse e la stipulazione degli atti necessari per la loro acquisizione entro l'anno.

- **Amministrazione Provinciale di Bologna** — E' stata richiesta ad una signora, a seguito del superamento degli esami per l'abilitazione alla professione di Accompagnatore turistico, la produzione in bollo di tutti i documenti occorrenti.

L'interessata mi ha chiesto di intervenire non ritenendo la richiesta legittima: ho allora fatto presente all'Ente che tale richiesta si poneva in contrasto non solo con il bando di concorso, il quale prevedeva la facoltà di presentare dichiarazioni sostitutive, ma soprattutto con le disposizioni dettate in materia di dichiarazioni sostitutive dalla legge n. 15/1968 e dalla legge n. 127/1997.

L'amministrazione ha preso atto del chiarimento assicurando l'attuazione di tale orientamento per il futuro.

ENTI VARI OPERANTI FUORI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

- Il Comune di **Ortona** (Chieti) ha richiesto ad un'anziana signora residente nella nostra regione di recarsi colà per sottoscrivere una concessione cimiteriale relativa alla salma di un congiunto.

E' andato il figlio, ed ha provveduto. Al suo ritorno ha però chiesto il mio intervento presso l'Ente locale al fine di far rilevare l'assurdità di tale imposizione.

Ho quindi suggerito al Sindaco di quel Comune di valutare l'opportunità, per l'avvenire, di ricercare soluzioni alternative, meno onerose per i non residenti, avvalendosi dei principi civilistici in materia di formazione dell'accordo delle parti, ad esempio inviando al privato il contratto per la sottoscrizione e richiedendo, eventualmente, che la sottoscrizione da parte sua fosse autenticata da un funzionario dell'anagrafe del Comune di residenza.

Qualc risposta il Comune, pur riservandosi di studiare norme diverse per ovviare ai disagi lamentati, ha ribadito l'esigenza della presenza fisica del concessionario, in quanto prevista nello stampato contrattuale di quell'ente.

- Un cittadino di questa regione ha chiesto il mio intervento per ottenere lo sgravio dai contributi di bonifica richiestigli dal **Consorzio di Bonifica Larga Tordino** (Teramo), in ordine ai quali aveva inutilmente fatto presente all'Ente in questione di non essere tenuto, essendo stato espropriato del relativo terreno fin dal 1988.

Il mio intervento è stato risolutore, in quanto il Consorzio ha prontamente provveduto ad effettuare lo sgravio richiesto ed a cancellare il cittadino dai propri ruoli di contribuzione.

- 5 -

**ALCUNE ESEMPLIFICAZIONI DI INTERVENTI
SVOLTI DAL DIFENSORE CIVICO REGIONALE
NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE
DELLO STATO AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 15 MAGGIO
1997, N. 127**

1 - MINISTERO DELLE FINANZE

Roma

Un'azienda che opera nel settore degli ausili per persone disabili ha richiesto il mio intervento per segnalare la situazione di difficoltà esistente nel settore a causa dell'applicazione di due differenti aliquote IVA, il 4% per quegli oggetti che sono inequivocabilmente destinati a persone disabili e il 20% per gli altri dispositivi e per il software.

Al riguardo è da rilevare che esiste una norma del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, che prevede un'unica aliquota fiscale, fissata al 4%, anche per quei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap, da individuarsi con decreto del Ministero delle Finanze.

Trattandosi di problema di grande importanza per una fascia di popolazione indubbiamente debole, ho ritenuto opportuno interessare il coordinamento dei Difensori Civici regionali per attuare un'azione congiunta presso il Ministero delle Finanze affinché lo stesso adottasse tempestivamente i provvedimenti di competenza.

Con nostra soddisfazione, in poche settimane il Ministero delle Finanze ha predisposto e pubblicato il decreto in argomento.

2 - MINISTERO DELLE FINANZE**Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia-Romagna**

L'Ufficio del Registro di Bologna, dovendo notificare un accertamento per rettifica di valore INVIM ad un cittadino di questa regione, ha inviato l'atto al Comune di residenza, quale risultante dalla relativa compravendita.

L'Ente locale allora, poiché il privato era emigrato all'estero, e pur risultando dall'A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) l'indirizzo dello stesso nella nuova residenza in Messico, provvedeva alla notifica dell'accertamento mediante affissione all'Albo pretorio, così come previsto dall'art. 60 del DPR n. 600 del 1973 (concernente le imposte sui redditi), applicabile alla fattispecie in esame per effetto del rinvio di cui all'art. 31, 1° comma, del DPR n. 643 del 1972 (INVIM) e dall'art. 52, 3° comma, del DPR n. 131 del 1986 (Imposta di Registro).

L'interessato ha avuto notizia dell'accertamento quando, dopo circa un anno, l'amministrazione ha notificato alla moglie legalmente separata (a mio avviso illegittimamente) la relativa cartella esattoriale, per un importo complessivo di circa 14 milioni.

Al riguardo occorre precisare che, agli effetti dell'applicazione dell'INVIM (normativa che, come già detto, si ricollega a quella in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche), ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato (art. 58, 1° comma, citato DPR n.600 del 1973)

L'art. 60, 1° comma, lett. e) dello stesso DPR prevede che, quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.

La lettera f) dello stesso articolo prevede, infine, che non si applicano in materia tributaria le disposizioni contenute negli artt. 142 c.p.c., norma che, nel disciplinare le notifiche a persone non residenti, né dimoranti, né domiciliate nella Repubblica, prevede l'affissione dell'atto da notificare all'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede, accompagnata dal tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali in materia e dagli artt. 30 e 75 DPR n. 200/1967.

E' da osservare al riguardo che il contribuente, in realtà, aveva assolto ai propri obblighi iscrivendosi all'A.I.R.E. perciò, nel caso in esame non sussisteva nessun valido motivo che potesse giustificare la mancata applicazione dell'art. 142 c.p.c., dal momento che l'amministrazione non doveva svolgere alcuna ricerca per accertare l'attuale domicilio del contribuente.

L'aver escluso la sua applicabilità in materia tributaria porta a ritenere che il legislatore non abbia ritenuto necessario estendere al settore tributario quelle garanzie tendenti a conseguire una piena ed effettiva conoscenza, da parte del destinatario dell'atto, dei contenuti dello stesso.

Si sottolinea infatti che la notificazione eseguita con le modalità previste dalla normativa fiscale sopra richiamata non garantisce in alcun modo la piena conoscenza dell'accertamento da parte del contribuente, e che perciò la disposizione dell'art. 60 del DPR n. 600 del 1973 si pone in contrasto con quel diritto alla difesa giurisdizionale ascrivibile tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale.

Richiamo a tal proposito la recente sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998, la quale —in una fattispecie avente punti di contatto con quella in esame— ha ribadito la rilevanza costituzionale del diritto di difesa del destinatario dell'atto da notificare.

Tale disposizione si pone inoltre in contrasto con il disposto dell'art. 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, sottoscritta anche dal nostro Paese, la quale garantisce ad ogni individuo "un'effettiva possibilità di ricorso a competenti Tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla Costituzione o dalla legge".

Ho ritenuto indispensabile sottolineare questo il problema in quanto ritengo che la modifica delle previsioni contenute nell'art. 60 del DPR n. 600 del 1973 sia ormai indilazionabile al fine di adeguare l'ordinamento del nostro paese ai principi di democrazia e di garanzia che vigono in tutti gli Stati civili.

3 - MINISTERO DELLE FINANZE

Secondo Ufficio delle Entrate di Bologna

Un'Associazione di consumatori mi ha chiesto di intervenire in favore di un cittadino extracomunitario al quale era stata notificata una cartella esattoriale per tasse automobilistiche relative all'anno 1991 e seguenti, per le quali vi era una sentenza del Giudice conciliatore di Bologna attestante la perdita del possesso dell'autovettura stessa.

Ho interpellato gli Uffici finanziari per una positiva soluzione della vertenza, benché fossi consapevole che ormai erano scaduti tutti i termini di legge per impugnare sia il verbale di accertamento che la cartella di pagamento relativi al tributo in argomento; evidenziavo peraltro che mi sembrava equo tener presente che l'interessato, sia per mancata conoscenza della nostra normativa e sia per ingenuità, aveva ritenuto che l'ottenimento di una sentenza a lui favorevole lo esimesse da qualsivoglia altra incombenza.

Il Secondo Ufficio delle Entrate di Bologna ha manifestato al riguardo grande disponibilità e sensibilità, sgravando l'interessato per i periodi residui del 1991 e annullando gli atti concernenti gli anni successivi, con piena soddisfazione della scrivente e del richiedente.

4 - MINISTERO DELLE FINANZE**Secondo Ufficio delle Entrate di Bologna**

All'atto del pagamento dell'importo relativo al bollo auto per l'anno 1984, una cittadina ha commesso un errore nella trascrizione della targa dell'autovettura.

Nel 1987 le è stato notificato un verbale per il mancato pagamento del bollo del 1984, e la signora ha provveduto a pagare nuovamente.

A questo punto la signora ha presentato all'allora Intendenza di Finanza di Bologna istanza di rimborso per il primo importo pagato.

Dopo 10 anni, e dopo numerosi solleciti e peregrinazioni tra i diversi uffici finanziari, la signora non ha ancora ottenuto né la restituzione di quanto dovutole né notizie certe sui tempi del rimborso.

Ho pertanto interessato il Secondo Ufficio delle Entrate ottenendo dallo stesso l'assicurazione circa l'imminenza dell'emissione del provvedimento di restituzione.

5 - MINISTERO DELLE FINANZE**Secondo Ufficio delle Entrate di Rimini e Forlì**

Nel 1990 un cittadino ha presentato ricorso all'Intendenza di Finanza di Forlì avverso l'accertamento, relativo alla tassa per l'occupazione di suolo pubblico per l'anno 1990, emesso dal Comune di Riccione: il privato infatti eccepiva che la gelateria cui si riferiva l'accertamento non era ubicata su suolo pubblico bensì su area di proprietà privata.

Gli veniva concessa dal comune di Riccione la sospensione del pagamento della relativa cartella esattoriale.

Nel 1994 gli veniva notificato altro avviso di accertamento per lo stesso titolo, e nuovamente l'interessato presentava ricorso all'Intendenza di Finanza di Forlì, e, decorsi i termini per il silenzio rifiuto, al Ministero delle Finanze.

Per sua fortuna otteneva una nuova sospensione del pagamento, peraltro della durata di quattro mesi. Egli allora chiedeva un provvedimento di sospensione avente la stessa scadenza del provvedimento di definizione della controversia, ma senza esito.

Nell'ottobre del 1996 il predetto supplicava inutilmente il Ministero delle Finanze di decidere il suo ricorso.

Sono intervenuta nella vicenda a seguito di richiesta di mio intervento da parte del Difensore Civico di Riccione. Ho allora immediatamente sollecitato la Sezione Staccata di Forlì del Ministero delle Finanze, che si è dichiarata incompetente essendo il territorio di Riccione gestito dal Secondo Ufficio delle Entrate di Rimini.

Quest'ultimo Ufficio finanziario, sollecitato ripetutamente, ha finalmente comunicato l'avvenuta adozione, nel settembre 1998, del provvedimento di accoglimento del ricorso.

6 - MINISTERO DELLE FINANZE

Ufficio del Territorio di Bologna

Numerosi proprietari di appartamenti posti in Bologna (circa 70 cittadini) hanno chiesto all'Ufficio del Territorio di Bologna la revisione del classamento delle unità immobiliari di loro proprietà sulla base degli stessi motivi che avevano determinato l'accoglimento, da parte della Commissione Tributaria provinciale di Bologna, del ricorso prodotto per un'analoga unità immobiliare, in quanto si trattava dell'immobile costruito a seguito di licenza edilizia per unico corpo di 128 appartamenti.

Dato che l'Ufficio erariale non ha accolto l'istanza, gli interessati hanno chiesto il mio intervento, che si è concretato nel richiamare l'attenzione dello stesso Ufficio sull'opportunità di riesaminare la pratica e di valutare la possibilità di procedere, in via di autotutela, alla rettifica del classamento.

Tutto ciò veniva suggerito innanzitutto per ragioni di equità e al fine di evitare ai reclamanti gli oneri delle complesse procedure dei ricorsi, ma anche per scongiurare l'inevitabile appesantimento dell'attività degli uffici e degli organi di giustizia tributaria ed il probabile accollo delle spese giudiziarie all'amministrazione finanziaria in caso di soccombenza.

Dopo oltre tre mesi di inutili solleciti è finalmente pervenuta la risposta dell'Ufficio in questione: in essa viene chiarito che "la rettifica relativa al classamento si opera solo a favore di quanti hanno proposto regolare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale e lo hanno visto accolto; cosa che il signor... non ha fatto. Su queste basi si ritiene di aver chiarito definitivamente la questione prospettata".

7 - MINISTERO DELLE FINANZE

Ufficio del Territorio di Ravenna

In sede di controllo della dichiarazione dei redditi di un contribuente, gli uffici fiscali hanno provveduto a rettificare l'importo dichiarato a titolo di reddito immobiliare, atteso che la relativa rendita catastale era stata indicata in misura inferiore a quella risultante in catasto.

L'interessato, recatosi all'Ufficio del Territorio di Ravenna, ha allora appreso che tale discordanza derivava da una rettifica di classamento dell'immobile stesso avvenuta nel 1990.

Egli quindi si è rivolto a me sostenendo l'illegittimità, oltreché l'iniquità, di tale procedura, della quale egli non era mai stato posto a conoscenza.

Su mia richiesta l'Ufficio del Territorio di Ravenna chiariva la correttezza del suo operato, conforme a disposizioni ministeriali (denominate "Istruzione

provvisoria concernente l'attuazione di talune disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 1° ottobre 1969, n.679, a completamento di quelle approvate con decreto ministeriale 5 novembre 1969", integrata, per quanto concerne la conservazione del catasto edilizio urbano, con il paragrafo 29 bis, aggiunto con determinazione del Ministero delle Finanze formalizzata un data 6 ottobre 1989, n.3/3309, pubblicata in G.U. — Serie Generale - n. 250 del 25/10/1989) e che prevedono solamente la notificazione mediante affissione all'albo pretorio, e non una notifica personale.

In tal modo, in realtà gli interessati si sono trovati nella pratica impossibilità di venire a conoscenza della modifica e di poter eventualmente reagire nei brevi termini previsti.

A questo riguardo non posso non rilevare che tale disposizione, chiaramente in contrasto con il diritto alla difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione, ha posto il contribuente nella condizione di oggetto, e non di soggetto, di imposta, facendolo diventare "evasore fiscale" senza sua cognizione né colpa, e arrecandogli un rilevante danno economico a causa delle maggiorazioni poste a suo carico a vario titolo in sede di accertamento.

E' poi da rilevare che il "calvario" del contribuente è appena iniziato, perché inevitabilmente a questo accertamento ne seguiranno altri, relativi a tutte le successive dichiarazioni dei redditi presentate fino all'anno 1998, con conseguente interminabile contenzioso avanti agli organi di giustizia tributaria e con inevitabili spese e proteste.

E' infine da sottolineare che, dal momento che il presupposto per l'utilizzazione di tale procedura era la circostanza che di trattasse di accertamento e di revisione del classamento di un rilevante numero di unità immobiliari urbane, e che la stessa procedura è stata seguita per tutti i classamenti effettuati in quel periodo, questa situazione iniqua non si riferisce solamente al soggetto che si è rivolto al mio ufficio bensì ad un rilevante numero di contribuenti.

8 - MINISTERO DELLE FINANZE

Ufficio del Territorio di Ravenna.

Nel 1997 alcuni cittadini hanno chiesto all'Ufficio del Territorio di Ravenna il ripristino della preesistente situazione catastale nella parte relativa alla linea di confine fra i mappali di loro proprietà e la strada comunale, senza peraltro ottenere risposta.

Nel gennaio 1998, dopo oltre un anno, gli stessi si sono rivolti al mio ufficio, ottenendo almeno un risultato utile: infatti, nel febbraio dello stesso anno l'Ufficio, pur senza aderire alla loro richiesta, ha fornito ai cittadini tutti gli elementi necessari per un'esatta valutazione della situazione.

9 - MINISTERO DELL'INTERNO

Prefettura di Bologna

E' da evidenziare l'ottima collaborazione prestata dalla Divisione Seconda — Ufficio Depenalizzazioni del Codice della strada della Prefettura di Bologna: in pressoché tutti i casi da me segnalati, questo ha fornito con la massima celerità ed efficienza le notizie e i chiarimenti utili a risolvere nelle vie brevi e senza particolari adempimenti burocratici gli interventi che avevo sottoposto alla sua attenzione

10 - MINISTERO DELL'INTERNO

Prefettura di Modena

La madre di un invalido civile deceduto, nel 1997 ha chiesto alla Prefettura di Modena il pagamento di quanto le spettava quale erede, allegando la relativa documentazione.

Non avendo avuto alcun riscontro ha inviato un telegramma nel febbraio 1998, ma sempre senza esito.

Ha allora richiesto il mio intervento ottenendo, nel giro di due mesi, il pagamento di quanto dovuto.

11 - MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Un ex cantoniere dell'ANAS collocato a riposo fin dal 1979 ha chiesto il mio intervento per far valere il suo diritto al conferimento di pensione privilegiata diretta, astrattamente riconosciutagli dall'Ente nazionale per le strade (ente subentrante all'ANAS), ma non liquidata per contrasti interpretativi intervenuti tra i Ministeri dei Lavori Pubblici e del Tesoro e la Corte dei conti.

Infatti, a seguito di trasformazione dell'ANAS da Azienda di Stato a Ente pubblico economico, il Ministero del Tesoro ha ritenuto che la stessa, in quanto non più amministrazione dello Stato, non fosse più competente ad ordinare direttamente alle Direzioni Provinciali del Tesoro di liquidare i relativi pagamenti, ma che tale competenza spettasse invece al Ministero dei Lavori Pubblici.

La Corte dei Conti, andando di contrario avviso, non ha provveduto invece a registrare il provvedimento.

E' da notare che il caso prospettatomi faceva parte di un blocco di oltre mille provvedimenti fermi a livello nazionale per tale motivo burocratico.

Ho ritenuto pertanto mio preciso dovere interessare direttamente e congiuntamente i Ministri dei Lavori Pubblici e del Tesoro affinché collaborassero tra loro per definire tale situazione surreale, dalla quale derivava fuor di dubbio, oltreché un danno per i cittadini, anche un'immagine deteriore della pubblica amministrazione.

Finalmente, grazie anche a solleciti per iscritto e telefonici, la situazione si è sbloccata: di comune accordo i due Ministeri, pur in assenza di una circolare in tal senso, hanno convenuto sulle modalità di pagamento dei trattamenti di quiescenza a favore degli aventi diritto.

12 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Provinciale del Lavoro di Bologna

Un disoccupato iscritto nelle speciali liste di collocamento obbligatorio ex lege n. 482/1968 è stato avviato al lavoro successivamente presso due aziende diverse.

Lo stesso peraltro, a seguito di incomprensioni o per inesperienza, ha rinunciato al posto di lavoro senza rendersi conto che tale rinuncia avrebbe comportato una sensibile penalizzazione nella sua collocazione nelle liste di avviamento.

Una volta che sono state chiarite queste circostanze, la Direzione Provinciale del Lavoro ha sottoposto l'istanza di giustificazione dell'interessato al vaglio della Commissione per il collocamento obbligatorio e, sentita quest'ultima, lo ha reintegrato nell'originaria collocazione, dimostrando ancora una volta la massima collaborazione al superamento delle difficoltà che incontra soprattutto questo tipo di utenza.

13 - CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Una signora ha chiesto alla Camera di Commercio di Bologna di dare compiuta attuazione alla direttiva del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 in materia di divieto di fumo nei locali della pubblica amministrazione.

Al riguardo l'Amministrazione aveva adottato apposito provvedimento di individuazione dei locali nei quali vige il divieto di fumo, senza peraltro fornire al riguardo le necessarie indicazioni attraverso l'apposizione dei cartelli di segnalazione.

Il mio richiamo ad adeguarsi è stato prontamente recepito, in quanto l'Amministrazione ha dichiarato che, al di fuori degli ultimi adempimenti materiali, era già tutto predisposto.

14 - I.N.P.S. – Sede di Bologna

Su richiesta dell'interessato ho interpellato la Sede INPS di Bologna circa i tempi di pagamento della pensione superstiti in suo favore.